

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 19/2018/EL depositata in data 18/04/2018

**RICORSO:** per l'annullamento della delibera della Sezione di controllo per la Regione Umbria n. 83/PRSE/2017, depositata in data 20 luglio 2017, con la quale la Sezione regionale ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) del Comune ricorrente.

**RICORRENTE:**

Comune di Terni, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Ministro dell'Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Perugia - Ufficio territoriale del Governo.

**QUESTIONE RISOLTA:** le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso sono oggetto di valutazione, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto, diversamente la volontà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario deve essere espressamente manifestata da parte dell'ente comunale, mediante successiva deliberazione consiliare, emessa ai sensi della legge n. 205/2017.

**Conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 18/2018/EL; 17/2018/EL; 6/2018/EL; 17/2017/EL; 3/2017/EL; 1/2017/EL; 25/2016/EL; 13/2016/EL; 3/2014/EL; 2/2013/EL.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni riunite in speciale composizione che <<**ha configurato il gravame come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e divieto di *nova* in appello nel quale le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso sono sì oggetto di valutazione, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto**>>, il Collegio giudicante ha puntualizzato come <<**la possibilità di rimodulare o riformulare il PRFP presentato o già approvato**>> è stata oggetto di modifica della <<**legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 848, 849, 888 e 889)**>> che <<**ha nuovamente riformulato i presupposti ed i termini per l'esercizio, da parte degli enti, di detta facoltà**>>, giungendosi alla conclusione che <<**pur essendo esclusa la facoltà di queste Sezioni riunite di pronunciarsi su fatti sopravvenuti che non rientrino nell'oggetto del giudizio...nella specie viene meno anche la possibilità di valutare in astratto la sussistenza dei presupposti per la rimodulazione/riformulazione del PRFR, in mancanza di espressa manifestazione di volontà del Comune...di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1, commi 888 e 889, l. 205/2017**>>.

Inoltre, il Collegio giudicante ha affermato che <<**l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una fattispecie del tutto eccezionale e straordinaria, rappresenta un "*tertium genus*" che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (Enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del TUEL (Enti in stato di dissesto) e privilegia l'affidamento agli organi ordinari dell'Ente della gestione delle iniziative di risanamento**>>, precisando tuttavia che <<**il principio della tendenziale preferenza del piano di riequilibrio al dissesto poggia...sul presupposto che il piano di riequilibrio sia congruo e comunque potenzialmente sostenibile nel suo complesso**>>.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto il ricorso, proposto dal Comune di Terni avverso la delibera della Sezione regionale di controllo, che ha dichiarato non congruo il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con tale decisione sono stati indagate più questioni giuridiche tra loro strettamente correlate.

In primo luogo, il Collegio si è pronunciato, in termini di non accoglimento, sull'istanza di rinvio per la presentazione di motivi aggiunti, prodotta dall'ente locale in rapporto ad una successiva delibera della Sezione regionale di controllo: deliberazione, tra l'altro, non risultata depositata nel giudizio *de quo*.

La questione, tuttavia, è stata risolta dal giudice contabile affermando che una siffatta proposizione dei motivi aggiunti non può che configurarsi come una operazione atta ad estendere l'oggetto del giudizio al nuovo piano di riequilibrio proposto solo successivamente dall'ente.

In secondo luogo, le Sezioni riunite si sono soffermate ad approfondire il quadro ordinamentale in cui si innesta l'istituto del piano pluriennale, puntualizzando la differenza tra l'aggiornamento/sviluppo del piano di riequilibrio e la possibilità, che deve essere sempre espressamente manifestata da parte del Comune, di avvalersi della facoltà di rimodulazione/riformulazione dello stesso (che sia però stato presentato o già approvato), così come dispone l'art. 1, commi 848, 849, 888 e 889 della L. 205/2017.

Tale ricostruzione ha portato il Collegio giudicante a ribadire il principio secondo cui *<<nel procedimento dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione - configurato come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e divieto di nova in appello - sono oggetto di valutazione anche le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto>>*, per cui si esclude la facoltà del Supremo Consesso contabile di pronunciarsi su fatti sopravvenuti che non rientrino nell'oggetto del giudizio.

Infine, le Sezioni riunite hanno affrontato il profilo problematico dell'erronea determinazione della massa passiva individuata dal Comune nel piano presentato, caratterizzata non solo dalle incongruità discendenti dall'accantonamento dei debiti con le società partecipate, il cui regime è soggetto alla regola della "doppia asseverazione", ma anche dalle possibili commistioni della gestione straordinaria da "riequilibrio" con quella ordinaria del "ciclo di bilancio", nonché dalla dubbia capacità dell'ente di realizzare le entrate proprie particolarmente dal recupero dell'evasione.